

Codice A15140

D.D. 17 febbraio 2015, n. 108

Accordo tra il Dipartimento della Gioventu' della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte ai sensi dell'Intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili - Conferenza Unificata del 10 luglio 2014.

Premesso che:

la L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e s.m.i., recante “Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani”, stabilisce che la Regione attui un'azione per i giovani del Piemonte, favorendo la realizzazione di iniziative degli Enti locali e dell'associazionismo giovanile, coordinandone gli interventi diretti o indiretti nei campi economico, sociale e culturale, promuovendo, in particolare, l'aggregazione giovanile, lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza, interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società e attività culturali, sportive e del tempo libero e mobilità dei giovani;

la L.R. 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., recante “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ha previsto all'art. 132, che la Regione definisca il programma regionale per le politiche giovanili, indicando gli indirizzi e gli obiettivi prioritari degli interventi, e che le Province predispongano annualmente piani di interventi per i giovani, al fine di favorire una politica coordinata sul territorio in attuazione del programma regionale; tale funzione verrà esercitata in conformità alla normativa regionale attuativa della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, di attribuzione delle funzioni a Città metropolitana e Enti territoriali di area vasta (province);

in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 (repertorio atti 80/CU) veniva approvata l'“Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale”, che determinava, tra l'altro, la quota per l'anno 2014 del Fondo nazionale per le politiche giovanili destinata alle Regioni, pari complessivamente a 7.106.171,28, ripartita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 settembre 2014, ad oggetto “Riparto delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili per l'anno 2014”;

l'Intesa del 10 luglio 2014 stabiliva, tra l'altro, quanto segue:

- che le Regioni e il sistema delle Autonomie locali provvedessero in maniera sinergica ad individuare interventi mirati a realizzare Centri/forme di aggregazione giovanile, atti a migliorare le condizioni di “incontro” dei giovani (art. 1);

- le modalità di realizzazione e monitoraggio semestrale delle iniziative regionali, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, fossero disciplinate mediante lo strumento dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto bilateralmente, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e le Regioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 2 comma 4);

- che le Regioni facessero pervenire al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, entro e non oltre il 30 novembre 2014, le proposte progettuali conformi alle disposizioni contenute nell'Intesa, approvate con provvedimento di Giunta Regionale (art. 2 comma 6);
- che entro il 15 marzo 2015, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e le Regioni provvedessero alla sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione (art. 2 comma 7);
- che il trasferimento delle risorse del Fondo alle Regioni abbia luogo entro sessanta giorni dalla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione di cui al comma 4 (art. 2, comma 8);
- che le attività da realizzare debbano essere avviate entro sei mesi dalla firma dell'Accordo, dandone comunicazione al Dipartimento (art. 2, comma 9).

in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 6, della citata Intesa la Giunta Regionale con DGR n. 3-667 del 27 novembre 2014 "L.R. 13 febbraio 1995, n. 16 e L.R. 26 aprile 2000, n. 44. Intesa Fondo nazionale politiche giovanili del 10 luglio 2014. Approvazione della proposta progettuale di cui all'art. 2, comma 6 dell'Intesa.", tra l'altro, ha:

- approvato la proposta progettuale conforme alle disposizioni contenute nell'Intesa, articolata in tre schede-intervento, trasmessa al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con nota prot. n. 18766/DB1807 del 28 novembre 2014;
- dato atto del finanziamento con fondi statali e regionali, del Progetto di cui sopra, per l'importo complessivo di € 638.000,00;
- demandato alla Direzione competente, ai sensi della DGR n. 20-318 del 15 settembre 2014, "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". Modificazione all'allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 31-4009 del 11 giugno 2012", la stipulazione dell'Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, di cui all'art. 2, comma 7 dell'Intesa;
- demandato alla Direzione Cultura, turismo e sport ovvero alla Direzione competente ai sensi della DGR n. 20-318 del 15 settembre 2014 - Settore Politiche giovanili l'adozione degli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'Intesa del 10 luglio 2014.

vista la nota prot. n. DGSNC-4.27.8 – 0002841 del 6 febbraio 2015 con la quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale trasmette l'Accordo di collaborazione, comprensivo degli allegati, da sottoscrivere ai sensi dell'Intesa 2014, conforme a quanto previsto dalla DGR n. 3-667 del 27 novembre 2014;

considerato quanto sopra, sussistono le condizioni per:

- approvare l'allegato "Accordo fra Pubbliche Amministrazioni" con i relativi tre allegati: Allegato 1 Progetto, Allegato 2 Scheda di Monitoraggio, Allegato 3 Atto deliberativo, facente parte integrante della presente determinazione;
- stipulare il suddetto Accordo tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 7 dell'Intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili - Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 (Repertorio atti n. 80/CU); l'Accordo verrà sottoscritto, in conformità alla DGR 3-667 del 27 novembre 2014, entro il 15 marzo 2015, dal Direttore regionale alla Coesione sociale; attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. e la L. R. n. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” artt. 17 e 18;

visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB0100 del 5.7.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo e s.m.i.;

determina

- approvare l’allegato “Accordo fra Pubbliche Amministrazioni”, con i relativi tre allegati: Allegato 1 Progetto, Allegato 2 Scheda di Monitoraggio, Allegato 3 Atto deliberativo, facente parte integrante della presente determinazione;
- stipulare il suddetto Accordo tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte ai sensi dell’art. 2, comma 4 e 7 dell’Intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili - Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 (Repertorio atti n. 80/CU);
- dare atto che l’Accordo verrà sottoscritto, in conformità alla DGR 3-667 del 27 novembre 2014, entro il 15 marzo 2015, dal Direttore regionale alla Coesione sociale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’avvenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 22/2010, nonché, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 33/2013, sul sito dell’Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente
Patrizia Quattrone